



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI
STAMPA**

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

Codice CIG: Z9327F4F30



INDICE

Articolo 1 Oggetto e durata del contratto	3
Articolo 2 Modalità di esecuzione dei Servizi.....	3
Articolo 3 Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.....	3
Articolo 4 Oneri contrattuali	4
Articolo 5 Obblighi dell’operatore aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti	4
Articolo 6 Corrispettivi e Modalità di pagamento	4
Articolo 7 Obblighi di riservatezza	5
Articolo 8 Avvio prestazione contrattuale in pendenza di stipulazione del contratto .	5
Articolo 9 Responsabilità per violazione di diritti di privativa	6
Articolo 11 Cessione del contratto e Subappalto	6
Articolo 12 Quinto d’obbligo.....	6
Articolo 13 Penali.....	6
Articolo 14 Risoluzione per inadempimento - Recesso	7
Articolo 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Articolo 16 Foro competente	9
Articolo 17 Disposizioni finali.....	9

Allegato Informativa Privacy



Articolo 1 Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio di visualizzazione della agenzie di stampa, come dettagliato nel Disciplinare di gara e Specifiche Tecniche, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente al all'Offerta Economica e al relativo Allegato A.

Il contratto avrà durata biennale con decorrenza dal 1° ottobre 2019 e scadenza in data 30 settembre 2021.

L'Autorità si riserva la facoltà insindacabile di chiedere all'Aggiudicatario, laddove sussistano le condizioni e nel rispetto della normativa vigente, il rinnovo dei servizi fino ad ulteriori due annualità, previa comunicazione prima della scadenza del 30 settembre 2021. Nell'ipotesi summenzionata, resta inteso che i servizi dovranno essere erogati ad invarianza di corrispettivi e condizioni tecnico-contrattuali.

Articolo 2 Modalità di esecuzione dei Servizi

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e Specifiche Tecniche.

L'Aggiudicatario garantisce che i servizi vengano eseguiti a regola d'arte secondo le specifiche previste dai documenti di gara. Dovrà, altresì, essere assicurata la continuità del servizio per tutto il periodo contrattuale, indipendentemente dal verificarsi di periodi di maggior concentrazione di assenze/ferie del personale.

Articolo 3 Stipulazione del contratto e cauzione definitiva

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla data per la stipula del contratto indicata in sede di invio della Richiesta di Offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le "Regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione" che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il "Sistema" genera un "Documento di Accettazione" che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, ai fini dell'emissione del documento di stipula, dovrà costituire, entro il termine di 10 giorni continuativi dalla comunicazione di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.



Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Articolo 4 Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'Aggiudicatario.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Articolo 5 Obblighi dell'operatore aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti

L'Operatore aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore aggiudicatario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Operatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 Corrispettivi e Modalità di pagamento

Per l'esecuzione dei servizi, l'Autorità corrisponderà all'Aggiudicatario un compenso biennale da pagarsi con canone annuale anticipato, pari alla metà del compenso biennale a corpo offerto in gara. L'I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell'Autorità.

Sono a carico dell'operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del servizio.

Il prezzo complessivo offerto si intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa, e verrà corrisposto annualmente in modo anticipato, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC).

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e s.m.i..

La fattura dovrà:

- recare la dicitura: "Visualizzazione agenzie di stampa";
- essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n.55 e s.m.i. e corredata dal Codice Unico d'Ufficio (CUU) UFF1VB;



- riportare, altresì, il CIG: Z9327F4F30 e il riferimento UAGEC1058;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI.

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di *split payment* di cui all'art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i..

Su ciascuna fattura è inoltre applicata la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto, in applicazione di quanto previsto dall'art.30, co.5-bis D.Lgs.n.50/2016.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Articolo 7 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che- nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Autorità di cui venga eventualmente in possesso- vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8 Avvio prestazione contrattuale in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 3 dei presenti obblighi contrattuali.



Articolo 9 Responsabilità per violazione di diritti di privativa

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Autorità sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 Cessione del contratto e Subappalto

L'operatore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' consentito il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura, nel rispetto dei limiti fissati dal Disciplinare di Gara e Specifiche Tecniche e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 12 Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle prestazioni, l'operatore fornitore sarà obbligato ad eseguire il rispettivo servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Articolo 13 Penali

In caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, sarà applicate le seguenti penali:

- mancata fruizione dell'intero servizio di visualizzazione: penale di *euro* 300,00 al giorno;
- fruizione parziale del servizio in conseguenza di mancata ricezione di una o più agenzie di stampa: penale di *euro* 150,00 al giorno;
- fruizione parziale del servizio in conseguenza di cattivo funzionamento di una o più delle funzionalità previste all'art.3 del Disciplinare di gara e Specifiche tecniche: penale di *euro* 50,00 al giorno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto, con segnalazione dell'inadempienza e/o dei ritardi anche a mezzo email/Pec. Questi dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata fornita risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'Autorità si riserva la facoltà di applicare le penali sopra specificate in caso di inadempimento, di non corretto adempimento anche di obblighi strumentali, ovvero di ritardo nell'adempimento.



L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo, l'Autorità potrà risolvere il contratto.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Viepiù, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Autorità l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, ovvero emettere specifica nota di addebito.

Articolo 14 Risoluzione per inadempimento - Recesso

L'Autorità si riserva la facoltà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Autorità procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, qualora:

- i. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- ii. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Oltre i casi sopra indicati, l'Autorità può risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e in caso di ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono che l'Autorità potrà risolvere il contratto, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore a mezzo PEC, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

1. applicazione di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale annuo;
2. ingiustificata sospensione, grave ritardo o abbandono del servizio;
3. cessione di tutto o parte del contratto;
4. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
5. subappalto non autorizzato;
6. mancata corrispondenza tra le prestazioni rese e quelle richieste nei documenti di gara;

7. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
8. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti generali e speciali indicati nel disciplinare di gara;
9. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
10. violazione dell'art. 7 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Riservatezza e protezione dei dati personali);
11. violazione e/o inosservanza degli obblighi di cui al "Patto di Integrità" dell'Autorità;

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Autorità non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all'Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Autorità tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso in danno dell'Appaltatore, fatta sempre salva la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori oneri sostenuti dall'Autorità.

È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno e/o del maggior danno.

L'Autorità si riserva il diritto di recesso dal contratto, in ogni tempo, con un preavviso non inferiore a venti giorni, salvo il pagamento relativo alle prestazioni già eseguite, oltre il decimo dei servizi ineseguiti. Ai fini dell'applicazione di tale clausola, e in particolare della determinazione del periodo contrattuale ineseguito, si considera il biennio contrattuale.

Il decimo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del valore del contratto nel biennio, ottenuto applicando il ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Articolo 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni



finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 16 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 17 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente documento.

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)



Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell’ambito del rapporto contrattuale.

2. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall’Autorità per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

3. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

6. Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L’apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER L’AUTORITA’
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO TRAMITE RDO SU
MEPA

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

Luogo e Data,

FIRMA DELL’OPERATORE